



# Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico OIA<sup>t</sup>

Modifica del ...

*Avamprogetto del 14.03.2019*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Gli allegati 2, 3 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>1</sup> contro l'inquinamento atmosferico sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> concernente i pagamenti diretti all'agricoltura**

*Art. 13 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spargimento di concimi devono essere limitati secondo le indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>3</sup> contro l'inquinamento atmosferico.

## **2. Ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole**

*Art. 1 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Essa si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- e. ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>5</sup> contro l'inquinamento atmosferico

<sup>1</sup> RS 814.318.142.1

<sup>2</sup> RS 910.13

<sup>3</sup> RS 814.318.142.1

<sup>4</sup> RS 910.15

<sup>5</sup> RS 814.318.142.1

III

<sup>1</sup> La presente ordinanza, con riserva del capoverso 2, entra in vigore il 1° aprile 2020.

<sup>2</sup> Il 1° gennaio 2022 entrano in vigore:

- a. l'allegato 2 cifra 55 secondo la cifra I;
- b. l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura e l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole secondo la cifra II 1 e 2.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali**

*Sommario (nuova cifra 55)*

55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi

*Cifra 55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi*

*Cifra 551 Deposito di concimi aziendali liquidi*

Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura efficace di limitazione delle emissioni di ammoniaca e di odori. L'UFAM e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.

*Cifra 552 Spandimento di concimi aziendali liquidi*

<sup>1</sup> Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere spanti con tecniche adeguate a basse emissioni quali lo spandimento a nastro o in solchi.

<sup>2</sup> I requisiti secondo il capoverso 1 non devono essere soddisfatti se le tecniche non sono applicabili per ragioni tecniche o d'esercizio, in particolare a causa della topografia.

<sup>3</sup> L'UFAM e l'UFAG emanano raccomandazioni congiunte.

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

## Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

*Cifra 522 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:

		Potenza termica				
		fino a 70 kW	da 70 kW a 500 kW	da 500 kW a 1 MW	da 1 MW a 10 MW	oltre 10 MW
<i>Legna da ardere</i>						
– Grandezza di riferimento: i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del	% vol	13	13	13	11	11
– Per la legna da ardere secondo l'all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1						
– per le termocucine collegate all'impianto di riscaldamento cen- trale, le termocucine individuali e i forni di cottura per uso industriale:						
– particelle solide in totale	mg/m <sup>3</sup>	100	50	–	–	–
– monossido di carbonio (CO)	mg/m <sup>3</sup>	4000	4000	–	–	–
– per gli apparecchi per il riscalda- mento d'ambiente locale e le cal- daie a carica manuale:						
– particelle solide in totale	mg/m <sup>3</sup>	100	50	–	–	–
– monossido di carbonio (CO)	mg/m <sup>3</sup>	2500	500	–	–	–
– per le caldaie e i generatori di va- pore a carica automatica:						
– particelle solide in totale	mg/m <sup>3</sup>	50	50	20	20	10
– monossido di carbonio (CO)	mg/m <sup>3</sup>	1000	500	500	250	150
– Per la legna da ardere secondo l'all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. c o d n. 2						
– particelle solide in totale	mg/m <sup>3</sup>	50	50	20	20	10
– monossido di carbonio (CO)	mg/m <sup>3</sup>	1000	500	500	250	150
– Ossidi d'azoto (NO <sub>x</sub> ) indicati come diossido d'azoto (NO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	2	2	2	2	150
– Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale	mg/m <sup>3</sup>	–	–	–	–	50
– Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	–	–	–	30	30

---

Potenza termica				
fino a 70 kW	da 70 kW	da 500 kW	da 1 MW	oltre 10 MW
	a 500 kW	a 1 MW	a 10 MW	

---

*Osservazioni:*

- Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell'allegato 3 né nell'allegato 1.
  - <sup>1</sup> Per le stufe tradizionali costruite in opera secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali piene in maiolica/intonacate costruite in opera – Dimensionamento)<sup>6</sup> si applicano le limitazioni delle emissioni di particelle solide e CO fino a 70 kW, indipendentemente dalla potenza termica.
  - <sup>2</sup> Si veda l'allegato 1 cifra 6, valore limite per gli ossidi di azoto.
  - <sup>3</sup> La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.
- 

<sup>6</sup> Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Allegato 5*  
(art. 21 e 24)

## **Esigenze in materia di combustibili e carburanti**

*Cifra 132 cpv. 3*

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2, per la cenere e il fosforo dei combustibili biogeni liquidi si applicano i seguenti valori:

---

Cenere	200 mg/kg
Fosforo	20 mg/kg

---

*Cifra 5 cpv. 1<sup>bis</sup> frase introduttiva*

<sup>1bis</sup> Se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, al massimo fino al 30 settembre 2025 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti: